

(N. 2283)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1952 (V. Stampato N. 2548)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 APRILE 1952

Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente comma:

Non sono, però, eleggibili:

1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno, ordinariamente, le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2° i funzionari governativi che esercitano la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3° coloro che ricevono stipendio o salario dalla provincia ovvero da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti od aziende;

4° gli impiegati e i contabili dei Comuni

e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

5° coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o non ne hanno ancora reso il conto;

6° coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7° coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese a scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nella provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 2.

Dopo l'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« *Art. 21-bis.* — Ove in un collegio sia stato ammesso e votato un solo candidato, il candi-

dato si intende elettò solo quando abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.